

## Lavoro

**Il mio quesito riguarda i tre giorni di permesso retribuito cui ha diritto il genitore di un bambino in condizione di grave disabilità. Io sono una dipendente pubblica, mentre mio marito è dipendente di una ditta privata. Fino a oggi solo mio marito ha usato i tre giorni di permesso della legge 104, poiché pensavamo che uno solo dei due ne avesse diritto. Adesso anch'io ho presentato la domanda, ma è sorto questo dubbio: possiamo usare i tre giorni alternativamente (un giorno io e due lui), oppure i giorni sono tre per ciascuno (tre giorni io e tre giorni lui)?**

L'art. 24 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha modificato l'art. 33 comma 3 della legge 104/92, introducendo il principio del referente unico per l'assistenza della persona con disabilità. Secondo questo principio, il diritto alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92, per assistere il familiare in condizione di disabilità grave, può essere riconosciuto a un solo lavoratore, per assistere la stessa persona disabile.

L'art. 24 della legge n. 183/2010 contiene elementi di flessibilità e prevede una deroga per i genitori laddove precisa che «per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».



Le circolari Inps n. 155 del 3 dicembre 2010, Inpdap n. 1 del 14 febbraio 2011 e Dipartimento Funzione pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 chiariscono l'indirizzo in merito alla legge n. 183/2010 e motivano questa deroga in considerazione del particolare ruolo che rivestono i genitori rispetto agli altri familiari aventi diritto. Pertanto i genitori possono alternarsi nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile. Ciò consente ai genitori di richiedere, per esempio, la ripartizione nello stesso mese di due giorni al padre e uno alla madre, fruibili anche continuativamente. Il limite resta quello dei tre giorni al mese.

In definitiva, se i due genitori usufruiscono dei permessi, i giorni di permesso non diventano sei al mese, ma restano comunque solo tre.

## Agevolazioni fiscali

**Ho una grave disabilità e vivo a Perugia. Devo comprare un computer: posso presentare soltanto il verbale della mia invalidità per avere lo sconto dell'Iva sull'acquisto? Mi è stato richiesto anche il verbale della legge 104: sono obbligato a presentarlo al rivenditore?**

Alle persone con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio spettano alcune agevolazioni per i sussidi tecnici informatici. Lei afferma di essere disabile, ma non specifica la sua patologia, che deve rientrare in una fra quelle citate (non è prevista la disabilità intellettiva e psichica). L'Iva agevolata al 4% si applica ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità indicate nell'art. 3 della legge 104/92 (comma 1 e 3). Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Può rientrare certamente nell'agevolazione l'acquisto di un computer, un tablet, un modem, un telefono a viva voce, eccetera.

Per fruire dell'Iva ridotta, al momento dell'acquisto, come riporta la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili dell'Agenzia delle Entrate, bisogna consegnare solo due documenti al venditore: copia del certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di un'invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse sopra citate, nonché il carattere permanente della stessa, e una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico. I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, possono comunque autocertificare le proprie condizioni facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità.